

REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2000, N. 6.

«Modifica del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 – Prelievo venatorio della specie cinghiale».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.58 DELL'8 NOVEMBRE 2000 LA GIUNTA REGIONALE ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il seguente regolamento:

Art.1

1. Il comma 2 dell'art. 11 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 è soppresso. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 31 ottobre 2000
LORENZETTI

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art.121, quarto comma della Costituzione, così come modificato dall'art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell'Assessore Rosi nella seduta del 18 ottobre 2000, deliberazione n. 1204, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.62.

Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti della Regione n. 10 del. 27 Ottobre 2000, prot. n.00/1098.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro (Servizio Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana), in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n.54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Nota all'art. 1, comma unico:

□□Il testo vigente dell'art. 11 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 recante "Prelievo venatorio della specie cinghiale " (pubblicato nel B.U.R. n.63 del 3 dicembre 1999), così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 11. (Mezzi di caccia)

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I bracchieri e i battitori possono usare anche le cartucce a salve.

2. Soppresso.

3. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l'arma scarica.

4. Sono vietati:

a) l'uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti;

b) l'accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori.».